



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane
der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction
et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics
Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione
e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction
and Property Services

Guida al contratto della KBOB relativo alla fornitura di un'opera

Stato: 10 maggio 2021; V2.0

Membri della KBOB

UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS e UCS

KBOB

Fellerstrasse 21, 3003 Berna, Svizzera

Tel. +41 58 465 50 63

kbob@bbl.admin.ch

www.kbob.admin.ch

Indice

1.	Introduzione	3
1.1	Premessa	3
1.2	Scopo della guida	3
1.3	Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti relativi alla fornitura di un'opera.....	3
2.	Campo di applicazione.....	4
2.1	Differenze rispetto al contratto di appalto della KBOB	4
2.2	Differenze rispetto al contratto di compravendita della KBOB.....	4
3.	Il documento contrattuale della KBOB per la fornitura di un'opera.....	6
3.1	Scopo e impiego del documento contrattuale	6
3.2	Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio	7
4.	Le condizioni generali KBOB per i contratti relativi alla fornitura di un'opera («condizioni generali»), edizione 2020.....	17
4.1	Scopo e impiego delle condizioni generali	17
4.2	Le disposizioni in dettaglio	17

1. Introduzione

1.1 Premessa

La KBOB ha elaborato il contratto relativo alla fornitura di un'opera e la presente guida in collaborazione con i rappresentanti della Confederazione, della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), dell'Unione delle città svizzere (UCS) e dell'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS).

1.2 Scopo della guida

Lo scopo della presente guida è spiegare il contratto della KBOB relativo alla fornitura di un'opera, edizione 2020, e quindi fornire un ausilio per la stipulazione di tali contratti.

Ausilio per la stipulazione di contratti

La presente guida non contiene prescrizioni né è destinata a fornire un'interpretazione vincolante del contratto della KBOB relativo alla fornitura di un'opera. Essa deve contribuire a far sì che nella stipulazione dei contratti relativi alla fornitura di un'opera le prestazioni da fornire e le altre condizioni contrattuali siano chiare per tutte le parti coinvolte e deve garantire in tal modo un'esecuzione regolare dei contratti.

Contenuto

La guida non fornisce indicazioni né spiegazioni sulla procedura di aggiudicazione, che deve essere svolta con l'ausilio delle basi e delle istruzioni usuali messe a disposizione sia dalla Confederazione sia dalla maggior parte dei Cantoni.

Procedura di aggiudicazione

1.3 Panoramica dei documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti relativi alla fornitura di un'opera

I documenti della KBOB finalizzati alla stipulazione di contratti relativi alla fornitura di un'opera sono i seguenti:

Documenti della KBOB

- a) il documento contrattuale «Contratto relativo alla fornitura di un'opera» (di seguito indicato come «**documento contrattuale**»);
- b) le Condizioni generali KBOB per i contratti relativi alla fornitura di un'opera (di seguito indicate come «**condizioni generali**», edizione 2020).

2. Campo di applicazione

Prestazioni di
fornitura di un'opera

Il contratto della KBOB relativo alla fornitura di un'opera disciplina gli aspetti più importanti di un contratto per la realizzazione o la modifica e la fornitura di un'opera. L'utilizzo di questo contratto non è previsto per le prestazioni d'opera intese come commesse edili nei settori dell'edilizia e del genio civile nonché per l'acquisto di beni mediante compravendita e/o locazione. Al riguardo esistono documenti separati della KBOB (contratto di appalto e contratto di compravendita della KBOB).

2.1 Differenze rispetto al contratto di appalto della KBOB

Oggetto del
contratto

Il contratto di appalto della KBOB disciplina le commesse edili per prestazioni singole e si basa principalmente sulla Norma SIA 118, che regola le condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione. È quindi pensato soprattutto per le prestazioni d'opera relative a beni immobili. Nel campo di applicazione dei contratti relativi alla fornitura di un'opera rientra invece la fabbricazione o la modifica e la fornitura di beni mobili (ad es. macchinari, veicoli), fermo restando che il montaggio in un bene immobile può far parte del contenuto del contratto. Tuttavia, se il montaggio consiste in lavori di ampia portata, che richiedono quindi una regolamentazione dettagliata, può essere opportuno disciplinare tali lavori in un contratto di appalto separato e utilizzare il contratto relativo alla fornitura di un'opera unicamente per la fabbricazione e la fornitura del bene che successivamente sarà oggetto dei lavori di montaggio.

Maggiore libertà
d'azione

Oltre al fatto che la Norma SIA 118 non è di regola applicabile alle prestazioni di fornitura di un'opera e che quindi è necessario derogare alle disposizioni contenute nel contratto di appalto della KBOB, le prestazioni di fornitura di un'opera richiedono adeguamenti specifici per quanto concerne le procedure di esame, prova e collaudo. Il contratto della KBOB relativo alla fornitura di un'opera tiene conto di questi aspetti.

2.2 Differenze rispetto al contratto di compravendita della KBOB

Acquisto di beni

Il contratto di compravendita della KBOB disciplina l'acquisto di beni. Dal momento che anche il contratto relativo alla fornitura di un'opera ha per oggetto la fornitura di beni, è opportuno decidere in anticipo quale contratto utilizzare.

Bene esistente

Se il bene da acquistare esiste già, in linea di massima si concluderà un contratto di compravendita. Questo vale anche nel caso in cui sia convenuto un obbligo di montaggio del venditore, purché tale montaggio costituisca una prestazione accessoria e il contratto abbia ad oggetto fundamentalmente l'acquisto del bene. Per contro, se si tratta soprattutto di integrare il bene in un altro bene esistente e le prestazioni di montaggio sono preponderanti rispetto a quelle di fornitura, si deve applicare il contratto relativo alla fornitura di un'opera o il contratto di appalto (in caso di importanti lavori di montaggio in un bene immobile).

Guida al contratto della KBOB relativo alla fornitura di un'opera

Se il bene deve ancora essere fabbricato è importante stabilire il grado di influenza che si vuole esercitare sulla fabbricazione e se si intende prevedere un eventuale obbligo di fabbricazione dell'appaltatore. Nell'ambito di un contratto di compravendita il compratore ha unicamente il diritto di esigere il bene conformemente al contratto e non la fabbricazione da parte del partner contrattuale. Il contratto relativo alla fornitura di un'opera si applica quindi quando il prodotto da acquistare deve soddisfare requisiti molto specifici definiti dal committente (il quale deve fornire in particolare i piani e le specifiche dettagliate) e non può essere reperito su cataloghi.

Bene da fabbricare

Il contratto della KBOB relativo alla fornitura di un'opera, oggetto della presente guida, può essere utilizzato come modello per disciplinare la fabbricazione o la modifica nonché la fornitura di un bene mobile che il committente intende definire e influenzare concretamente.

3. Il documento contrattuale della KBOB per la fornitura di un'opera

3.1 Scopo e impiego del documento contrattuale

Modello personalizzabile

Il documento contrattuale mira a facilitare e uniformare la stipulazione di contratti relativi alla fornitura di un'opera. Tale documento è un modello che può essere adeguato alle esigenze effettive con un dispendio minimo di risorse.

Può essere scaricato in formato Word dal sito Internet della KBOB (cfr. www.kbob.admin.ch→Temi e prestazioni / Modelli di contratti e raccolte di documenti / Guida al contratto relativo alla fornitura di un'opera). Il documento contrattuale contiene molte disposizioni per le quali non è attivata la funzione della protezione da scrittura e sono pertanto liberamente adattabili.

Prima di pubblicare il bando per l'acquisto di prestazioni di fornitura di un'opera occorre verificare se il documento contrattuale è adatto per il bando e per il contratto che il committente prevede di stipulare. Se il documento contrattuale non fosse appropriato o lo fosse solo in parte, si raccomanda di adeguarlo prima della pubblicazione del bando tenendo conto dei beni e della situazione concreti e ricorrendo eventualmente a una consulenza legale.

Documento contrattuale come elemento principale del contratto

Di solito un contratto relativo alla fornitura di un'opera è costituito da più documenti. Il documento contrattuale è l'elemento principale del contratto che prevale su tutti gli altri.

Stesura del contratto

L'ordine di priorità indicato nel documento contrattuale deve essere rispettato nella stesura dell'intero contratto. In particolare, prima della pubblicazione del bando bisogna esaminare la conformità di tutti gli elementi del contratto con il documento contrattuale. In caso di contraddizione, occorre modificare il documento indicato come elemento del contratto oppure, in via eccezionale, il documento contrattuale. Inoltre non è necessario disciplinare o ripetere negli altri elementi del contratto quanto è già stato fissato nel documento contrattuale. In generale, devono essere evitate le ripetizioni, soprattutto se esprimono lo stesso concetto con altri termini. Tuttavia, può essere opportuno fornire indicazioni o spiegazioni supplementari negli altri elementi del contratto.

Per alcune disposizioni il documento contrattuale contiene varianti tra le quali le parti possono scegliere quella più adatta alle loro esigenze. Talune varianti prevedono regolamentazioni dettagliate in un documento separato, che costituisce un allegato al documento contrattuale e deve figurare tra gli elementi del contratto. Le altre precisazioni possono essere inserite direttamente nel documento contrattuale in modo da evitare ulteriori allegati.

3.2 Le disposizioni del documento contrattuale in dettaglio

Frontespizio

Nel frontespizio figurano i dati più importanti del contratto relativo alla fornitura di un'opera. Esso serve in particolare a identificare esattamente le parti contrattuali.

Parti

Numero 1 Oggetto del contratto

Al numero 1.1 deve essere descritto in modo conciso e generico il progetto, mentre al numero 1.2 devono essere elencate le prestazioni che l'appaltatore deve fornire.

Numero 2 Elementi del contratto e ordine di priorità in caso di contraddizioni

Numero 2.1 Elenco degli elementi del contratto

Il contratto relativo alla fornitura di un'opera è generalmente costituito da diversi documenti (elementi del contratto). In ogni caso concreto bisogna verificare se tutti gli elementi del contratto elencati nel documento contrattuale sono necessari e disponibili. A seconda delle prestazioni da mettere a concorso esistono documenti diversi o documenti supplementari, nei quali sono definiti le modalità del contratto e in particolare il contenuto della prestazione da fornire. L'elenco degli elementi del contratto di cui al numero 2.1 del documento contrattuale deve essere adeguato e completato di conseguenza.

Elementi del contratto specifici per il progetto

Nell'elaborare la documentazione del bando occorre verificare se, ed eventualmente, quali norme di associazioni professionali debbano essere determinanti per la realizzazione dell'opera. Dette norme devono essere indicate in maniera completa ed esatta con il relativo anno di edizione al numero 2.1 (nello spazio appositamente previsto nell'EC 5.2 dopo «in particolare»). Se è prevista l'osservanza di determinate norme, vengono riprese unicamente quelle che rispecchiano al momento dell'appalto lo stato delle regole della tecnica riconosciute. Ciò significa che il committente deve verificare prima dell'appalto quali norme rispecchiano le regole della tecnica riconosciute al momento dell'appalto. Nella retribuzione di cui al *numero 3*, in linea di principio l'appaltatore deve prendere in considerazione le norme nella versione disponibile alla data di riferimento per l'inoltro dell'offerta (cfr. *n. 6 delle condizioni generali*).

EC 5.2: norme di associazioni professionali

Numero 2.2 Ordine di priorità in caso di contraddizioni

Se presenta contraddizioni, un contratto composto da diversi elementi è viziato e può dare adito a una controversia tra le parti. Al fine di evitare simili situazioni, al numero 2.2 il documento contrattuale prevede un'apposita disposizione secondo la quale in caso di contraddizione è determinante l'ordine di priorità convenuto.

Ordine di priorità

Verifica dell'ordine di priorità	Già prima del bando è quindi importante verificare se l'ordine di priorità stabilito nel documento contrattuale è corretto nel caso concreto e dove è necessario inserire eventuali documenti aggiuntivi.
Misure per evitare le contraddizioni	Spetta tuttavia al servizio di aggiudicazione verificare, nel quadro del suo obbligo di diligenza, che i futuri elementi del contratto non siano in contraddizione tra loro. Spesso già i titoli degli elementi del contratto permettono di comprendere se un aspetto è stato disciplinato più volte. È quindi essenziale controllare che i diversi elementi del contratto disciplinino il medesimo aspetto in maniera uniforme. In caso contrario, è necessaria una correzione. Non è in alcun caso opportuno affidarsi all'ordine di priorità degli elementi del contratto, poiché le conseguenze che ne derivano spesso non sono prevedibili.
CG dell'appaltatore	Il numero 2 del documento contrattuale stabilisce che le condizioni generali (anche quelle dei subappaltatori e dei fornitori) allegate dall'appaltatore alla propria offerta (per quanto ammesso dal diritto in materia di appalti pubblici) sono applicabili solo se approvate espressamente dal committente e se figurano al <i>numero 20 del documento contrattuale</i> .

Numero 3 *Retribuzione*

Numero 3.1 *Prezzo dell'opera*

Altre deduzioni	Se intende prevedere altre deduzioni, il committente è tenuto a comunicarlo, indicando il loro ammontare (in per cento o per mille oppure l'importo preciso) nella documentazione del bando, precisando le condizioni per la loro applicazione. Le deduzioni previste e il relativo ammontare devono essere indicati nel documento contrattuale.
Arrotondamento	Se la retribuzione deve essere effettuata con un determinato arrotondamento (ad es. ai 5 ct. o a 1 fr.), l'importo dell'arrotondamento può essere indicato in franchi svizzeri.
Tipo di retribuzione	Nel menu a discesa presente in questa disposizione è possibile scegliere tra diversi tipi di prezzo. In particolare, in questo caso bisogna decidere se le variazioni di prezzo a seguito del rincaro sono incluse (prezzo forfettario senza diritto al rincaro) o non sono incluse (prezzo globale con diritto al rincaro) nella retribuzione.

Numero 3.2: *Variazioni di prezzo a seguito del rincaro*

Nel documento contrattuale occorre indicare il metodo previsto per il calcolo del rincaro. A tal fine è possibile selezionare un metodo dal menu a discesa. Informazioni dettagliate in merito ai diversi metodi figurano nella guida della KBOB al calcolo del rincaro contrattuale nei progetti di costruzione (cfr. www.kbob.admin.ch→Temi e prestazioni / Questioni relative a variazioni di prezzo).

Numero 4 *Fornitura*

Numero 4.1 *Luogo di fornitura e di esecuzione*

Al numero 4.1 le parti possono definire il luogo in cui deve essere fornita l'opera e devono essere eseguite le prestazioni d'opera (luogo di esecuzione ai sensi del diritto contrattuale).

Luogo di fornitura e di esecuzione

Numero 4.2 *Estensione della fornitura e passaggio dei rischi*

Nel primo paragrafo del numero 4.2 si propone di disciplinare l'estensione della fornitura e il passaggio dei rischi con l'ausilio degli Incoterms e di un elenco di altre prestazioni. La disposizione può però essere rielaborata liberamente dalle parti per essere adattata alle circostanze del caso.

Disposizione completamente personalizzabile

Essendo un Incoterms completo, nel testo viene proposta la clausola DDP («Delivered Duty Paid»), secondo cui l'appaltatore assume il rischio fino alla consegna dell'opera e la retribuzione di cui al *numero 3 del documento contrattuale* comprende tutti i costi relativi alla fornitura (ad es. spedizione, tributi doganali). Le parti possono tuttavia convenire l'osservanza di altri Incoterms.

Incoterms

Per contro, se non sono previste clausole Incoterms, il secondo paragrafo del numero 4.2 contiene una possibile formulazione per il passaggio dei rischi. Nel campo da completare, le parti possono inserire la data del passaggio dei rischi che intendono convenire.

Nessuna clausola Incoterms

Oltre alle prestazioni di cui ai *numeri 1 e 2.1 del documento contrattuale*, al numero 4.2 è possibile precisare le altre prestazioni connesse alla fornitura che sono comprese nella retribuzione indicata al *numero 3 del documento contrattuale* (in particolare anche gli strumenti ausiliari per il montaggio nonché lo scarico e il trasporto fino al punto XY concordato. Esempio: «La commessa comprende il trasporto franco cantiere, compresi il carico e lo scarico e il trasporto fino al punto XY. Sono inclusi tutti i mezzi di sollevamento necessari nonché le gru per l'esecuzione dei lavori.»).

Estensione della fornitura

Numero 5 *Modalità finanziarie*

Numero 5.1 *Modalità di pagamento*

Con questa disposizione le parti concordano una modalità di pagamento generale. I dettagli devono essere disciplinati nel rispettivo allegato.

Modalità di pagamento generale

Numero 5.2 *Fatturazione e pagamento*

Il documento contrattuale consente alle parti di scegliere se la fatturazione debba essere effettuata in forma cartacea o elettronica. Le altre parti possono essere modificate liberamente.

Fatturazione

Fatture per i versamenti rateali

Conformemente alla Norma SIA 118, che non è applicabile ai rapporti contrattuali oggetto della presente guida, al numero 5.2 è inserita una possibile formulazione dei requisiti delle fatture per i versamenti rateali. Questo paragrafo deve essere ripreso nel contratto soltanto se adeguato al rapporto contrattuale concreto e alle modalità di pagamento previste. In caso contrario deve essere cancellato.

Numero 5.3 Termini di verifica e di pagamento

Le parti hanno la possibilità di convenire termini adeguati alle esigenze effettive.

Esigibilità della liquidazione finale

Riguardo all'esigibilità della liquidazione finale, il documento contrattuale contiene unicamente una raccomandazione. Le parti possono quindi scegliere come disciplinare tale questione.

Controllo della liquidazione finale

Occorre verificare se esistono disposizioni di legge o istruzioni delle autorità secondo cui gli organi dell'ente pubblico si riservano il diritto di controllare la liquidazione finale ed eventualmente di chiedere la restituzione delle somme versate in eccesso all'appaltatore. In questo caso, si raccomanda di prevedere un'apposita disposizione al *numero 20 del documento contrattuale*.

Restituzione

La restituzione di acconti versati in eccesso è retta dal diritto dei contratti ed è quindi sottoposta al termine di prescrizione di 10 anni. Questo stesso termine si applica quando nel contratto non sono stati presi accordi riguardo alla restituzione. Se nessuno dei casi citati si verifica, la restituzione di un pagamento in eccesso è soggetta alle norme sull'indebito arricchimento, che prevedono un termine di prescrizione di un solo anno dal momento in cui il danneggiato viene a conoscenza del suo diritto.

Numero 5.4 Sconto

Lo sconto è concesso dall'appaltatore per incentivare il committente a pagare le fatture nel più breve tempo possibile. Non deve essere confuso con il ribasso. Si raccomanda di non indicare nel bando il termine per l'ottenimento dello sconto, ma di lasciare decidere all'appaltatore se concedere uno sconto e per quale termine di pagamento.

Numero 6 Prestazioni di garanzia

Numero 6.1 Prestazioni di garanzia convenute

Trattenuta di una parte della retribuzione

La trattenuta serve al committente quale garanzia per l'adempimento degli obblighi dell'appaltatore fino al collaudo dell'opera o di una parte di essa. Se è convenuta una trattenuta (sotto forma di importo o di percentuale rispetto ai pagamenti dovuti), le parti devono concordare anche l'esigibilità del versamento della trattenuta.

Guida al contratto della KBOB relativo alla fornitura di un'opera

Le modalità della fideiussione solidale e della garanzia per difetti possono essere definite dalle parti in base alle esigenze contrattuali. In particolare, la durata della garanzia può essere adeguata ai periodi di garanzia concordati al numero 15 del documento contrattuale.

Responsabilità per difetti

Numero 6.2 Garanzia di buona esecuzione, garanzia di restituzione dell'acconto e garanzia per difetti

In questa disposizione vengono spiegati la definizione e lo scopo della garanzia di buona esecuzione, della garanzia di restituzione dell'acconto e della garanzia per difetti secondo l'articolo 111 CO, che conformemente al numero 6.1 possono essere convenute rispettivamente per l'esecuzione del contratto, per gli anticipi e per la responsabilità per difetti. Come previsto al numero 6.1, in luogo delle suddette garanzie ai sensi dell'articolo 111 CO può anche essere prestata una fideiussione solidale.

Garanzie

Se si intende stabilire un ordine di successione (decescente) delle prestazioni di garanzia, quest'ultimo può essere definito e descritto nell'apposito spazio alla fine del numero 6.1.

Ordine decrescente

Numero 7 Termini, scadenze e pene convenzionali

Numero 7.1 Scadenze

Nel numero 7.1 le parti possono convenire termini e scadenze ad esempio per l'inizio dei lavori preparatori nel luogo di fornitura, la consegna del bene / dell'impianto, l'inizio della prova di esercizio, l'ultimazione dell'opera, la consegna della documentazione del progetto eccetera.

I termini e le eventuali scadenze rilevanti devono essere resi noti già nel bando. In base all'entità/alla durata del progetto si raccomanda di fissare anche le scadenze intermedie importanti.

Comunicazione nel bando

Il documento contrattuale prevede che in caso di inosservanza dei termini/delle scadenze contrattuali, l'appaltatore sia automaticamente costituito in mora (vale a dire che il committente non deve inviare una diffida scritta all'appaltatore). Detti termini e scadenze sono considerati giorni dell'adempimento ai sensi dell'articolo 102 capoverso 2 CO. Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche della mora, si veda l'articolo 366 CO. Il campo compilabile liberamente al numero 7.1 consente tuttavia alle parti di convenire scadenze che non sono considerate giorni dell'adempimento. In questi casi l'appaltatore è costituito in mora tramite diffida (cfr. n. 13 delle condizioni generali).

Mora

Numero 7.2 Pene convenzionali per il superamento dei termini

La pena convenzionale garantisce l'osservanza dei termini e delle scadenze definiti al numero 7.2. Tale modo di procedere è raccomandato per i termini e le scadenze particolarmente importanti per il committente. In questa disposizione si possono definire sia i termini e le scadenze che l'importo e la durata

della pena convenzionale (ad es. per ogni giorno civile, giorno lavorativo o settimana di ritardo) per ogni singolo evento.

Numero 7.3 *Regolamentazione del bonus in caso di prestazione fornita prima del termine*

Maggiori informazioni su questo sistema figurano nella guida della KBOB all'impiego di sistemi d'incentivazione (bonus/malus) nei lavori di costruzione (cfr. www.kbob.admin.ch→Temi e prestazioni→Prestazioni d'opera). Sebbene riguardi principalmente i contratti relativi a lavori di costruzione, tale guida contiene anche una parte generale che illustra in modo esaustivo le possibilità esistenti e gli aspetti da considerare nella scelta del sistema.

Numero 8 *Interlocutori*

Interlocutori e comunicazioni

Il numero 8 serve, da un lato, a definire gli interlocutori delle parti e la forma in cui queste comunicano tra loro. Il campo può essere modificato per adattarlo alle esigenze delle parti (ad es. è possibile cancellare il numero di fax o il capoprogetto nel caso non esistesse).

Persone chiave

D'altro lato, la disposizione disciplina l'impiego delle persone chiave, presupponendo che le parti sappiano con certezza chi sono tali persone (sulla base dell'offerta o di altri allegati al contratto). Le persone chiave non devono coincidere necessariamente con gli interlocutori e possono essere sostituite soltanto con il consenso del committente.

Numero 9 *Estensione della facoltà di rappresentanza*

Numero 9.1 *Capiprogetto del committente e dell'appaltatore*

Capoprogetto esterno

Il committente e l'appaltatore possono designare un capoprogetto che li rappresenti legalmente nel quadro del progetto se ciò è auspicato dalle parti o richiesto dal progetto. La disposizione è volta principalmente a disciplinare la direzione dei progetti tramite un capoprogetto esterno a cui deve essere conferita una facoltà di rappresentanza. Tale capoprogetto deve quindi essere indicato tra gli interlocutori al *numero 8 del documento contrattuale*.

Piena facoltà di rappresentanza

Il numero 9.1 prevede che il capoprogetto abbia piena facoltà di rappresentanza, sempre che questa non sia limitata contrattualmente (n. 9.2).

Numero 9.2 *Limitazione della facoltà di rappresentanza*

Le parti devono menzionare nel presente numero se intendono adottare una disposizione speciale per quanto concerne, ad esempio, la competenza di effettuare modifiche dell'ordinazione, l'approvazione di fatture (compresa la liquidazione finale) e le dichiarazioni sulla presenza di difetti.

Numero 10 *Ricorso a subappaltatori*

Nel numero 10 le parti possono elencare i subappaltatori cui farà ricorso l'appaltatore. Per gli altri aspetti si applica il *numero 8 delle condizioni generali*

Guida al contratto della KBOB relativo alla fornitura di un'opera

(Ricorso a terzi), secondo cui il ricorso a terzi da parte dell'appaltatore richiede il preventivo consenso scritto del committente. Tale consenso deve essere ottenuto dall'appaltatore quando intende sostituire i subappaltatori menzionati e approvati al numero 10 del documento contrattuale o quando intende ricorrere ad altri subappaltatori.

Numero 11 Montaggio

Si veda al riguardo anche il capitolo 2 della presente guida («Campo di applicazione»).

Se è convenuto il montaggio dell'opera, occorre controllare se sono già previste pertinenti disposizioni nel documento contrattuale o in altre parti del contratto (cfr. *n. 2.1 del documento contrattuale*). È ipotizzabile, ad esempio, che il montaggio sia menzionato in relazione all'estensione delle prestazioni (n. 1.2), alla retribuzione (n. 3.1), all'estensione della fornitura (n. 4.2) o ai termini e alle scadenze (n. 7.1). In questo caso occorre accertarsi che non sorgano contraddizioni tra le varie disposizioni.

Coordinamento delle disposizioni

Numero 12 Messa in esercizio e prova di esercizio

Il contratto relativo alla fornitura di un'opera può avere come oggetto una grande varietà di opere e quindi la messa in esercizio e la prova di esercizio possono avere modalità diverse di esecuzione. Il documento contrattuale deve tenere conto di questo aspetto e dunque offrire alle parti la possibilità di definire le relative disposizioni. Le parti, infatti, conoscono e sanno valutare il progetto e, in particolare, i requisiti tecnici.

Libertà d'azione

Le parti decidono il grado di dettaglio degli accordi nel documento contrattuale. Sono ad esempio libere di convenire la presentazione di piani di verifica o piani di attivazione che saranno menzionati come allegati e inseriti al *numero 2.1 del documento contrattuale* tra gli elementi del contratto.

Accordi al di fuori del documento contrattuale

Numero 13 Esame e collaudo

Anche in questo caso le parti sono libere di formulare disposizioni adeguate alle proprie esigenze e possono quindi modificare completamente il testo proposto.

Libertà d'azione

Le parti possono convenire l'esecuzione di collaudi parziali, fermo restando che le modalità e le relative conseguenze devono essere disciplinate chiaramente. In particolare, ci si deve accordare in modo da trovare una soluzione ragionevole riguardo alle conseguenze sulla garanzia per difetti (n. 15; stabilire ad es. se per le componenti in questione i termini decorrono dal collaudo parziale oppure dall'ultimo collaudo).

Collaudi parziali

Numero 15 Garanzia per difetti

La regolamentazione della garanzia per difetti è completata dal *numero 14 delle condizioni generali*.

Periodo di reclamo dei difetti

Il periodo di reclamo dei difetti è il periodo entro il quale i difetti riscontrati devono essere segnalati all'appaltatore. Sulla base della Norma SIA 118, il numero 15.1 prevede due periodi per il reclamo dei difetti: un primo periodo di due anni in cui è possibile segnalare in ogni momento i difetti scoperti. Questo periodo costituisce soltanto una proposta e può quindi essere modificato. Alla sua scadenza decorre un secondo periodo che le parti devono concordare (nel documento contrattuale è proposto un periodo di 60 giorni). Una regolamentazione di questo tipo è dunque più vantaggiosa di quella contenuta nella Norma SIA 118, che si basa sulle prescrizioni legali, secondo cui alla scadenza del periodo di reclamo dei difetti di due anni i difetti devono essere segnalati immediatamente.

Termine di prescrizione

Il termine di prescrizione definisce il periodo entro il quale il committente può far valere le proprie pretese derivanti da difetti. Anche il periodo proposto di 5 anni si basa sulla Norma SIA 118, ma le parti possono compilare il campo liberamente per stabilire termini di prescrizione adeguati all'opera in questione. Vi è in particolare anche la possibilità di convenire un termine di prescrizione generale e termini particolari per determinate parti o componenti dell'opera.

Difetti di serie

Il numero 15.3 formula una raccomandazione per una possibile regolamentazione della responsabilità per difetti di serie. Se per l'oggetto del contratto concreto tale regolamentazione non è necessaria, il campo può essere lasciato vuoto.

Numero 16 *Accordi relativi a caratteristiche particolari*

Contenuto della disposizione

Il numero 16 non serve a disciplinare le caratteristiche dell'opera che riguardano la funzionalità e l'idoneità all'uso e che sono già contenute negli elementi del contratto elencati al numero 2.1 del documento contrattuale (in particolare nell'elenco delle prestazioni [EC 4.2]) o la cui esistenza può essere presupposta, bensì a regolamentare i valori di prestazione e le caratteristiche particolari supplementari che l'opera deve presentare (ad es. consumo massimo di energia o prestazioni minime).

Pena convenzionale e recesso

Se sono convenuti valori di prestazione/caratteristiche particolari, le parti possono inoltre decidere di prevedere una pena convenzionale ed eventualmente un diritto di recesso. Se non lo si desidera o se non vengono presi accordi riguardo a caratteristiche particolari, i campi possono essere lasciati vuoti.

Numero 18 *Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità di trattamento*

Confederazione

I servizi di aggiudicazione della Confederazione sono tenuti a convenire nel contratto una pena convenzionale per attuare i principi procedurali (art. 12 cpv. 4 LAPub).

Cantoni e Comuni

La stessa disposizione è contenuta anche nell'articolo 12 capoverso 4 CIAP 2019. Essa non si applica finché i Cantoni non aderiscono al CIAP 2019,

Guida al contratto della KBOB relativo alla fornitura di un'opera

poiché il CIAP 2001 non prescrive esplicitamente di convenire pene convenzionali nel contratto. Occorre quindi esaminare di volta in volta se esistono prescrizioni cantonali o comunali in materia.

Numero 19 Clausola d'integrità

Questa nuova disposizione inserita nel documento contrattuale al *numero 19* serve a evitare i casi di corruzione. Da un lato, viene convenuta una pena convenzionale in caso d'inosservanza della clausola d'integrità; dall'altro, in caso di violazione della clausola d'integrità da parte dell'appaltatore, il committente può recedere dal contratto per motivi gravi.

Clausola d'integrità

È disponibile anche una seconda casella vuota da selezionare, dove è possibile inserire qualsiasi altra formulazione. Questa seconda casella è prevista in particolare per i Cantoni che non devono necessariamente adottare la clausola d'integrità della KBOB.

Numero 20 Accordi particolari

Numero 20.1 Deroghe e aggiunte alle condizioni generali

Questo numero serve a regolamentare le deroghe e le aggiunte alle condizioni generali. Si raccomanda di consultare previamente il servizio giuridico competente.

Deroghe alle condizioni generali

Se in casi motivati e in deroga ai *numeri 14 e 15 delle condizioni generali* le parti intendono convenire una limitazione della responsabilità, una simile clausola andrebbe inserita al numero 20.1. Prima di concordare una clausola di questo tipo occorre procedere a un'analisi del rischio per diversi scenari al fine di stimare le conseguenze finanziarie per entrambe le parti.

Limitazione della responsabilità

«Limitazione della responsabilità (deroga ai n. 14 e 15 delle condizioni generali):

È esclusa la responsabilità per perdita di guadagno.

La limitazione della responsabilità non si applica in caso di intenzionalità o di grave negligenza.»

La disposizione secondo cui la limitazione della responsabilità non si applica in presenza di intenzionalità o di grave negligenza corrisponde al disciplinamento in vigore (cfr. art. 100 cpv. 1 CO).

Numero 20.3 Altri accordi particolari

Se già in occasione del bando o delle trattative contrattuali si rivela necessario o utile aggiungere nel caso concreto altre disposizioni, queste possono essere inserite nel presente numero. I diritti e gli obblighi definiti in altri elementi del contratto non devono essere menzionati in questo numero, a meno che ciò non s'imponga in ragione della regola prevista in caso di contraddizioni (cfr. n. 2.2

del documento contrattuale). Occorre evitare contraddizioni rispetto alle altre disposizioni del contratto.

Numero 23 *Diritto applicabile, controversie e foro competente*

Tentativo di conciliazione

In caso di controversia, nella maggior parte dei casi conviene tentare di giungere a un accordo amichevole mediante colloqui diretti ed eventualmente esaminare il ricorso a un mediatore/conciliatore.

Istituzione di un tribunale arbitrale

Se la controversia può essere risolta solo tramite un procedimento arbitrale, occorre valutare se valga la pena rivolgersi a un arbitro unico o a un collegio di tre arbitri. Quest'ultimo è di regola più costoso e il più delle volte i procedimenti non durano meno di un procedimento civile ordinario. Un risparmio in termini di costi si ha al massimo quando vengono nominati arbitri specializzati nella materia oggetto della controversia, il che consente di eliminare le spese per la consulenza di periti. In caso di controversie di minore entità, nelle quali si giudicano primariamente questioni tecniche, si raccomanda di avvalersi – nelle vesti di arbitro unico – di uno specialista della materia, a condizione che questi consulti un giurista esperto per la valutazione delle questioni giuridiche.

Le parti possono ovviamente convenire l'istituzione di un tribunale arbitrale anche quando la controversia è già insorta e sono noti i punti controversi. Di seguito è fornito un esempio di clausola arbitrale:

Clausola arbitrale

«Le controversie derivanti dal presente contratto sono decise da un tribunale arbitrale con sede presso la sede del committente. Il tribunale arbitrale può comporsi di una o tre persone, le quali devono essere competenti nella materia oggetto della controversia. La nomina di un arbitro unico richiede il consenso scritto di entrambe le parti. Per la valutazione degli aspetti giuridici tale arbitro deve avvalersi del giudizio di un giurista esperto accettato dalle parti.

Se non si perviene a un accordo sulla nomina dell'arbitro unico, la controversia è sottoposta al giudizio di un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Dal momento in cui una delle parti nomina il proprio arbitro e lo notifica alla controparte, questa ha tempo 30 giorni per nominare il proprio arbitro. I due arbitri così designati scelgono, entro i successivi 20 giorni, il presidente del tribunale arbitrale. Se la controparte non designa per tempo il suo arbitro o se i due arbitri non riescono a trovare per tempo un accordo sulla scelta del presidente, il tribunale statale competente, su richiesta di una parte, provvede alla designazione.

Alla procedura arbitrale si applicano le prescrizioni del Codice di procedura civile».

4. Le condizioni generali KBOB per i contratti relativi alla fornitura di un'opera («condizioni generali»), edizione 2020

4.1 Scopo e impiego delle condizioni generali

Le Condizioni generali KBOB per i contratti relativi alla fornitura di un'opera servono a disciplinare le questioni giuridiche poste regolarmente, affinché non si debbano affrontare in ogni singolo caso.

Regolamentazione uniforme delle questioni giuridiche ricorrenti

Le presenti condizioni generali si applicano solo se sono state accettate dalle parti, ragione per cui sono menzionate al *numero 2 del documento contrattuale* e sono parte integrante del contratto.

Elementi del contratto

È possibile derogare alle condizioni generali per motivi importanti. Ciò deve essere stabilito nel *numero 20.1 del documento contrattuale*. Occorre tuttavia tenere presente che le disposizioni contenute nelle condizioni generali possono essere collegate sia tra di loro sia con quelle del documento contrattuale, fatto che le persone non esperte in materia non necessariamente rilevano. Lo stralcio di singole disposizioni contrattuali può avere conseguenze non facilmente prevedibili. In siffatti casi potrebbe essere applicato il diritto dispositivo, che avrebbe effetti imprevedibili per il servizio di aggiudicazione. Di conseguenza, le condizioni generali devono essere modificate soltanto in collaborazione con il servizio giuridico competente.

Deroghe alle condizioni generali

Le condizioni generali devono essere allegate alla documentazione del bando congiuntamente al documento contrattuale, affinché l'offerente possa farsi un'idea delle condizioni applicabili nel futuro contratto relativo alla fornitura di un'opera.

Condizioni generali come parte della documentazione del bando

4.2 Le disposizioni in dettaglio

Numero 1 Obbligo di diligenza e di fedeltà

Gli obblighi di diligenza e di fedeltà qui regolamentati risultano dai principi generali del diritto contrattuale e sono menzionati unicamente a titolo di chiarimento.

Numero 2 Offerta

Questo numero sancisce i dettagli relativi all'offerta (in particolare la natura gratuita).

Numero 3 Esecuzione

Anche gli obblighi di informazione e di diffida dell'appaltatore discendono già dai principi generali del diritto contrattuale. I numeri 3.1 e 3.2 stabiliscono inol-

Obblighi di informazione e di diffida

tre che le comunicazioni eseguite in adempimento degli obblighi di informazione e di diffida devono avvenire *per scritto*. In nessun caso ciò vieta all'appaltatore di pronunciare oralmente le notifiche e le diffide prima di comunicarle per scritto. Secondo il Tribunale federale, una diffida per essere valida deve soddisfare i seguenti requisiti materiali:

La diffida deve essere precisa, chiara ed esplicita e far comprendere inequivocabilmente al committente che, secondo l'appaltatore, potrebbero verificarsi danni durante l'esecuzione da lui ordinata e che pertanto, se insiste nei propri ordini, ne assume i relativi rischi ed esonera l'appaltatore dalle proprie responsabilità (DTF 95 II 43).

I requisiti materiali di una diffida sono quindi relativamente elevati; non è sufficiente un cenno casuale.

Obblighi di collaborazione del committente

Se devono essere convenuti obblighi di collaborazione del committente (cfr. n. 3.5), questi vanno disciplinati al *numero 20.2 del documento contrattuale*.

Numero 4 Modifiche dell'ordinazione da parte del committente

Modifiche unilaterali dell'ordinazione

Il presente articolo disciplina il diritto del committente di effettuare unilateralmente modifiche dell'ordinazione. In linea di principio sono richieste aggiunte scritte che regolino i dettagli. Se fa eseguire un lavoro senza che sia disponibile un'aggiunta scritta, a determinate condizioni il committente non potrà più esigere l'adempimento del requisito della forma scritta.

Numero 7 Documentazione

La presente disposizione può essere completata nel documento contrattuale (n. 20.1) con prescrizioni circa gli standard e il formato da rispettare.

Numero 8 Ricorso a terzi

Condizioni

Il numero 8 delle condizioni generali stabilisce che il ricorso a terzi per l'esecuzione del contratto necessita del preventivo consenso scritto del committente (per i subappaltatori menzionati al *n. 10 del documento contrattuale* il consenso è dato con la firma del contratto). Se manca tale consenso, il committente può richiedere in buona fede la sostituzione dei terzi a cui ha fatto ricorso l'appaltatore, ovvero nel caso in cui sussistano motivi oggettivi. L'accettazione tacita di terzi può essere equiparata a un consenso scritto. Il committente deve quindi intervenire tempestivamente se constata che l'appaltatore ha fatto ricorso a terzi non autorizzati per l'esecuzione del contratto.

Responsabilità

Secondo l'articolo 101 CO l'appaltatore si assume nei confronti del committente la responsabilità per i terzi a cui ha fatto ricorso e per le prestazioni da essi fornite, senza che gli sia imputabile alcuna colpa.

Numero 9 Diritti sull'hardware e sui software individuali

Se il committente non deve detenere tutti i diritti sull'hardware e sui software individuali prodotti per lui (bensì soltanto, ad es., un diritto di utilizzazione gratuito, irrevocabile e non esclusivo), occorre prevedere disposizioni derogatorie nel *numero 20.1 del documento contrattuale*.

Numero 10 Diritti di protezione e di utilizzazione sui software standard

Anche a questo proposito è possibile convenire nel *numero 20.1 del documento contrattuale* deroghe alle condizioni generali, ad esempio quando non è necessario il consenso dell'appaltatore per il cambiamento di sistema operativo o il passaggio a un valore di prestazione superiore da parte del committente.

Numero 12 Tutela del segreto

Il numero 12.1 precisa l'estensione dell'obbligo di confidenzialità. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero nonché i fatti e le informazioni sulle commesse il cui valore raggiunge o supera i 50 000 franchi, contenute in un elenco che i servizi di aggiudicazione della Confederazione devono pubblicare annualmente conformemente all'articolo 27 OAPub.

Confidenzialità

Le attività pubblicitarie e le pubblicazioni in cui si fa riferimento al rapporto contrattuale necessitano del consenso scritto dell'altra parte (cfr. n. 12.2).

Attività pubblicitarie / pubblicazioni

Nel numero 12.3 vengono disciplinati i dettagli relativi alla pena convenzionale dovuta per violazione degli obblighi di tutela del segreto.

Pena convenzionale

Numero 13 Mora

Il numero 13 completa il *numero 7 del documento contrattuale*. In particolare stabilisce che il pagamento della pena convenzionale non libera dall'adempimento di altri obblighi contrattuali e dal risarcimento di eventuali altri danni.

Numero 14 Responsabilità per difetti

La presente disposizione completa il *numero 15 del documento contrattuale*.

Nei numeri 14.2 e 14.3 delle condizioni generali vengono elencati i diritti conferiti al committente in caso di fornitura di un'opera difettosa. In primo luogo sussiste il diritto di esigere una miglioria gratuita che, laddove necessario, comprende anche il diritto alla realizzazione di una nuova opera. Nel momento in cui l'appaltatore non elimina i difetti entro il termine impartito o il rimedio non va a buon fine, il committente può valersi dell'azione redibitoria o dell'azione estimatoria oppure eliminare personalmente o far eliminare da un terzo i difetti a spese dell'appaltatore. Oltre a questi diritti, il committente ha la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni causati da un difetto se l'appaltatore non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.

Diritti derivanti dalla garanzia per difetti

Limitazione della responsabilità

Riguardo alla limitazione della responsabilità si veda il commento al numero 20.1 del documento contrattuale.

Numero 15 Altre responsabilità

Colpa

Dal numero 15.1 si evince che la responsabilità è subordinata a una colpa. La colpa però è presunta e l'appaltatore ha la possibilità di provare che non gli si può imputare alcuna colpa.

Responsabilità per il personale ausiliario

Nel numero 15.2 viene ribadito il principio secondo cui l'appaltatore si assume la responsabilità per il comportamento del proprio personale ausiliario, dei terzi incaricati come pure del proprio. In tal modo viene ripresa la regolamentazione dell'articolo 101 CO.

Numero 17 Cessione e costituzione in pegno

La cessione e la costituzione in pegno di pretese dell'appaltatore nei confronti del committente necessitano del preventivo consenso scritto di quest'ultimo.